

Regole operative per lo svolgimento delle attività inerenti alle sedute, alle deliberazioni, al regime di pubblicità e all'accesso agli atti dell'Organismo per le attività di controllo (ORAC)

Art. 1 Presidenza delle sedute e collegialità

1. Il Presidente affida, di norma, a uno o più componenti la trattazione di argomenti o l'istruttoria di questioni che vengono sottoposte ad Orac o sulle quali Orac intende svolgere un'attività di controllo.
2. L'attività decisionale di ORAC si svolge in forma collegiale, nel rispetto delle norme della l. reg. 28 settembre 2018, n. 13 "Istituzione dell'Organismo regionale per le attività di controllo" e del regolamento sull'organizzazione e funzionamento di Orac, approvato con DGR 2759 del 31.01.2020 (d'ora innanzi: Regolamento), nonché nel rispetto dei principi di funzionalità, tempestività e trasparenza.

Art. 2 Convocazione delle sedute

2. La convocazione è trasmessa, per il tramite della Segreteria di ORAC, per posta elettronica e, comunque, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la tempestiva conoscenza ai componenti.
3. Le sedute si tengono presso la sede della Regione, salvo che il Presidente disponga altrimenti. In caso di necessità, possono svolgersi anche in forma telematica.

Art. 3 Attività preparatorie

1. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno della seduta.
2. Per garantire l'esercizio collegiale delle funzioni decisionali dell'organismo, il Presidente individua forme e modalità adeguate per la preventiva condivisione delle proposte che verranno sottoposte ad ORAC.
3. Quando il relatore (o i relatori), cui è stato affidato un argomento o una questione, ne ha concluso l'esame, formula una proposta di deliberazione, corredata di un *abstract* (per la pubblicazione sul sito web dell'Organismo), e la trasmette al Presidente che ne cura l'iscrizione all'ordine del giorno della seduta.
4. L'ordine del giorno della seduta è costituito da:
 - a) proposte di deliberazione;
 - b) comunicazioni circa lo svolgimento di istruttorie affidate dal Presidente a uno o più componenti o circa lo stato di realizzazione degli obiettivi del Piano di attività di ORAC;
 - c) informative circa approfondimenti relativi a specifici argomenti ovvero rispetto a iniziative del collegio.
5. Il Presidente inserisce all'ordine del giorno gli argomenti e le questioni proposti dai singoli componenti, nella prima seduta utile, salvo rinviarne la trattazione per motivate ragioni alla seduta immediatamente successiva.

Art. 4 Svolgimento dei lavori

1. Le sedute si svolgono secondo quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento e sono aperte dal Presidente, assistito dal Segretario che redige i verbali.
2. I lavori della seduta di Orac sono diretti dal Presidente che pone in votazione, fissandone le modalità, i provvedimenti e proclama l'esito della votazione.
3. Durante la seduta si svolge la discussione sulla proposta di deliberazione, sono apportati gli eventuali emendamenti e si procede alla votazione del testo definitivo, cui può seguire una fase di *drafting* formale, al fine di assicurare uniformità di stile delle deliberazioni, a cura del Presidente e d'intesa con il relatore (o i relatori) della proposta.
4. La proposta approvata assume la forma di deliberazione definitiva, è numerata progressivamente per anno ed è conservata in un archivio digitale.

Art. 5 Gestione del flusso documentale

1. La deliberazione è firmata in forma digitale dal Presidente e dal Segretario al fine di attestare l'autenticità del testo, la sua provenienza e la conformità alla volontà espressa dall'organo collegiale.
2. Le deliberazioni sono iscritte in un registro cronologico informatico che riporta la data della seduta, il numero della deliberazione, l'oggetto della decisione ed eventuali comunicazioni della deliberazione a terzi.
3. La gestione del flusso documentale, dal momento della predisposizione della proposta di deliberazione fino alla comunicazione del provvedimento approvato al destinatario finale e alla sua conservazione, è gestita dal sistema utilizzato dall'amministrazione (EDMA), realizzato nel rispetto, in particolare, degli artt. 50 e ss. del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e del d. lgs. 7 marzo 2005, n.82.

Art. 6 Raccolta e conservazione dei provvedimenti

1. Le deliberazioni approvate, compresi i documenti allegati e le relative proposte di deliberazione, e quelle non approvate, nonché i documenti firmati digitalmente e le registrazioni di sistema relative al procedimento di formazione delle proposte di deliberazione e alle sedute di Orac sono memorizzate, archiviate e conservate nel rispetto delle vigenti disposizioni di cui al d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e relative regole tecniche, secondo quanto stabilito dall'apposito manuale di conservazione.

Art. 7 Pubblicazione degli atti e tutela del diritto alla riservatezza

1. Le deliberazioni definitive di ORAC e i relativi *abstract* di cui al precedente art. 3, comma 3, sono di regola pubblicati sul sito web di ORAC nella loro interezza, salvo il caso in cui il collegio, in ragione di specifici e prevalenti profili di riservatezza inerenti a dati personali, ne disponga motivatamente l'omissione.
2. I verbali delle sedute, nelle quali sono state assunte le deliberazioni, che, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento, sono riservati ai componenti, possono essere oggetto di istanza di accesso da parte dei soggetti aventi titolo, ai sensi e con i presupposti di cui alla l. n. 241 del 1990.
3. Ai sensi del comma 4 dell'art. 10 del Regolamento, nella gestione delle segnalazioni l'Organismo si attiva affinché i segnalanti non siano oggetto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, per motivi collegati alla segnalazione. L'Organismo tutela la riservatezza dell'identità del segnalante ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
4. Le verifiche ispettive sono escluse dal regime della pubblicità. Ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del Regolamento, il Presidente ne comunica tempestivamente l'esito alla Giunta regionale e al Segretario generale per l'assunzione delle iniziative di rispettiva competenza.

Art. 8 Sito web

1. Ai fini di rendere pubblica l'attività di Orac, sul relativo sito web sono pubblicate, oltre alle deliberazioni di cui al precedente art. 7, documenti di approfondimento, relazioni, interventi e ogni altro atto utile a diffondere la cultura della trasparenza e del controllo.
2. Il sito è gestito da un'apposita redazione, il cui responsabile ne riferisce periodicamente al collegio.

Art. 9 Accesso agli atti

1. Gli atti di Orac sono soggetti al diritto di accesso, nelle modalità di accesso semplice, generalizzato e documentale, attese le rilevanti finalità di pubblico interesse dell'istituto intese ad assicurare l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa.
2. Sono fatte salve le limitazioni all'accesso giustificate dalla necessità di contemperare il suddetto interesse con altri interessi meritevoli di tutela, da individuarsi motivatamente alla luce del principio di stretta necessità.
3. È in ogni caso negato l'accesso ai seguenti atti:
 - a) segnalazioni o denunce di inadempimenti o violazioni nell'espletamento di attività nei settori soggetti al controllo di Orac;
 - b) note, appunti e verbali relativi all'attività ispettiva;
 - c) relazioni istruttorie e ogni altra elaborazione con funzione di studio e di preparazione in funzione delle determinazioni collegiali di Orac;
 - d) i pareri legali relativi a controversie in atto o potenziali e la inerente corrispondenza, richiamati nell'ambito di segnalazioni o verifiche;
 - e) i rapporti di Orac diretti alla magistratura contabile e penale.